

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2026

A inizio anno il contribuente deve **verificare** il **regime contabile** da adottare, che si distingue in **contabilità ordinaria** o **contabilità semplificata**. Il passaggio e l'**adozione** di un **regime** rispetto ad un altro **dipende dai ricavi** che vengono conseguiti nell'**anno precedente**.

Oltre al regime contabile il contribuente deve verificare la **periodicità delle liquidazioni IVA (mensile, trimestrale)** del **2026** che dipende dal **volume d'affari** conseguito nel **2025**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

LIMITI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI PER IL 2026											
PREMESSA	L'art. 13, comma 1 del D.P.R. 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono in: ♦ ordinario, previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata; ♦ semplificato, per tutte le imprese (esercitate anche in forma collettiva) che non superano i limiti in questione. Nello specifico, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato le seguenti soglie: <table> <tr> <th>IMPORTO</th><th>ATTIVITA' SVOLTA</th></tr> <tr> <td>euro 500.000</td><td>prestazioni di servizi</td></tr> <tr> <td>euro 800.000</td><td>altre attività</td></tr> </table> sono esonerate, per l'anno successivo, dalla tenuta della contabilità ordinaria e possono operare in contabilità semplificata. <table> <tr> <th>PRESTAZIONI DI SERVIZI</th><th>ATTIVITA' DIVERSE DAI SERVIZI</th></tr> <tr> <td> D.M. 17.01.1992 Sono le attività classificate come tali ai fini IVA¹ </td><td> Trattasi in generale delle: ♦ attività di commercio ♦ attività di produzione di beni </td></tr> </table>	IMPORTO	ATTIVITA' SVOLTA	euro 500.000	prestazioni di servizi	euro 800.000	altre attività	PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DIVERSE DAI SERVIZI	D.M. 17.01.1992 Sono le attività classificate come tali ai fini IVA¹	Trattasi in generale delle: ♦ attività di commercio ♦ attività di produzione di beni
IMPORTO	ATTIVITA' SVOLTA										
euro 500.000	prestazioni di servizi										
euro 800.000	altre attività										
PRESTAZIONI DI SERVIZI	ATTIVITA' DIVERSE DAI SERVIZI										
D.M. 17.01.1992 Sono le attività classificate come tali ai fini IVA¹	Trattasi in generale delle: ♦ attività di commercio ♦ attività di produzione di beni										

¹ art. 3 del D.P.R. 633/1972.

RICAVI	Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2026, va verificato l'ammontare dei ricavi conseguiti, percepiti, registrati nel 2025, a seconda del regime applicato in tale anno, ossia: ♦ contabilità ordinaria, regime "per competenza"; ♦ contabilità semplificata "per cassa" o semplificata con opzione per la presunzione "registrato = incassato".  In caso di inizio dell'attività in corso d'anno, è necessario ragguagliare i ricavi conseguiti all'intero periodo. Per individuare i "ricavi" va fatto riferimento agli artt. 57 e 85 del TUIR, in base ai quali vanno considerati, ad esempio: ♦ i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi c.d. caratteristici (alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa); ♦ i corrispettivi delle cessioni di ✓ materie prime e sussidiarie, ✓ semilavorati, e ✓ altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; ♦ l'assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare; ♦ la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa; ♦ i contributi in c/esercizio a norma di legge. Dopo aver verificato la possibilità di tenere la contabilità semplificata il contribuente deve scegliere la modalità che intende adottare per la gestione della contabilità². In particolare, è possibile la tenuta: <table border="1" data-bbox="411 1321 1423 1534"> <tr> <td>1</td><td>dei registri IVA e di due registri distinti (incassi / pagamenti)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>dei solli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti</td></tr> <tr> <td>3</td><td>dei solli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione (opzione c.d. "registrato = incassato")</td></tr> </table>  La scelta per tale ultima presunzione vincola per almeno 3 anni, e i soggetti che effettuano tale scelta nel 2026 sono tenuti a comunicare l'opzione barrando la casella 1 del rigo VO26 del modello IVA/2027 (per lo stesso anno d'imposta 2026).	1	dei registri IVA e di due registri distinti (incassi / pagamenti)	2	dei solli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti	3	dei solli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione (opzione c.d. " registrato = incassato ")
1	dei registri IVA e di due registri distinti (incassi / pagamenti)						
2	dei solli registri IVA e indicazione mancati incassi / pagamenti						
3	dei solli registri IVA e presunzione di incasso / pagamento coincidente con la registrazione (opzione c.d. " registrato = incassato ")						
SCELTA DEL REGIME	I contribuenti che non superano i limiti adottano la contabilità semplificata quale "regime naturale", ma hanno comunque la facoltà di optare per il regime ordinario. Al riguardo si ricorda che:						

² come prescritto dall'art. 18 del D.P.R. 600/1973.

	♦ l'opzione si attua mediante comportamento concludente, che consiste nell'adozione del regime contabile prescelto e nel corretto adempimento dei relativi obblighi; ♦ il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione o la revoca nella dichiarazione annuale IVA da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata (barrare l'apposita casella al rigo VO20); ♦ l'opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.						
ATTIVITÀ MISTE	Se i contribuenti svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, il limite dei ricavi varia a seconda che l'imprenditore tenga la contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività, come segue. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA</th><th>VERIFICA DA EFFETTUARE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>contabilità unica per tutte le attività esercitate</td><td>si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto il limite da prendere in considerazione è sempre di euro 800.000</td></tr> <tr> <td>contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività</td><td>si deve considerare l'ammontare dei ricavi relativo all'effettiva attività prevalente, individuata con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi: quindi, se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite è di euro 500.000, altrimenti di euro 800.000</td></tr> </tbody> </table> In ogni caso va considerato che per individuare il regime di contabilità da adottare è necessario: ♦ identificare l'attività prevalente; ♦ verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente; ♦ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a euro 800.000. Esempio Un soggetto esercita due attività, una di prestazioni di servizi, l'altra di commercio al minuto. Nel 2025 ha conseguito i seguenti ricavi: ♦ prestazioni di servizi euro 300.000; ♦ commercio al minuto euro 50.000; ♦ ricavi complessivi euro 350.000. Al fine di verificare il regime contabilità per il 2026 è necessario: ♦ identificare l'attività prevalente, che nel caso specifico è quella di prestazioni di servizi;	TIPOLOGIA	VERIFICA DA EFFETTUARE	contabilità unica per tutte le attività esercitate	si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi , pertanto il limite da prendere in considerazione è sempre di euro 800.000	contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività	si deve considerare l' ammontare dei ricavi relativo all' effettiva attività prevalente , individuata con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi : quindi, se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite è di euro 500.000, altrimenti di euro 800.000
TIPOLOGIA	VERIFICA DA EFFETTUARE						
contabilità unica per tutte le attività esercitate	si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi , pertanto il limite da prendere in considerazione è sempre di euro 800.000						
contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività	si deve considerare l' ammontare dei ricavi relativo all' effettiva attività prevalente , individuata con riferimento a quella che ha conseguito il maggiore ammontare dei ricavi : quindi, se è prevalente l'attività di prestazione servizi il limite è di euro 500.000, altrimenti di euro 800.000						

	♦ verificare il limite di ricavi riferito all'attività prevalente – nel caso in esame il limite di euro 500.000 è rispettato, in quanto i ricavi derivanti dall'attività di prestazioni di servizi sono pari a euro 300.000; ♦ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle due attività esercitate risulti non superiore a euro 800.000 – anche tale limite, essendo i ricavi complessivi pari a euro 350.000, è rispettato. Nel 2026 il soggetto può dunque tenere la contabilità semplificata.  Per l'annotazione separata è sufficiente che siano tenuti distinti i mastri riferiti ai ricavi delle attività di servizi rispetto a quelli delle attività diverse. In caso di contabilità separata l'annotazione separata avviene inoltre automaticamente in presenza di: ♦ adozione di "registri sezionali" su vendite e/o corrispettivi (obbligo del registro riepilogativo); ♦ contabilità separata ex art. 36 del D.P.R. 633/1972 (per obbligo o per opzione).
PROFESSIONISTI	Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a prescindere dal volume d'affari conseguito nell'anno precedente, quello della contabilità semplificata. Il regime di contabilità ordinaria è comunque applicabile, ma solo su opzione: la tenuta della contabilità ordinaria è infatti possibile indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto del soggetto interessato, poi formalizzato con apposita comunicazione. Anche il professionista, qualora decida di optare per la contabilità ordinaria, effettua l'opzione mediante comportamento concludente e la comunica in dichiarazione Iva nel quadro VO.  Anche in questo caso l'opzione (o la revoca) viene comunicata nella dichiarazione annuale IVA da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata.
LIQUIDAZIONI IVA	L'art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 542/1999 prevede, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti la possibilità di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Tale scelta comporta la maggiorazione, nella misura dell'1% a titolo di interessi, del saldo a debito della liquidazione. Come già visto, i contribuenti che nell'anno precedente non abbiano superato i limiti di euro:

- ♦ **500.000** per le attività di prestazione di **servizi**, ovvero
- ♦ **800.000** per le **altre attività**,

hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva **trimestrale** anziché mensile.

LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI	
Attività	Volume d'affari anno precedente
Prestazioni di servizi	non superiori a euro 500.000
Altre attività	non superiori a euro 800.000

Per individuare le **attività di prestazioni di servizi** va fatto riferimento al **D.M. 17.01.1992**, in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell'art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 63319/72.

Comma 1 – *Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.*

Comma 2 – *Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:*

- 1) *le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;*
- 2) *le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;*
- 3) *i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;*
- 4) *le somministrazioni di alimenti e bevande;*
- 5) *le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.*

Comma 3 – *Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore ad euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di*

	divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.				
	 Per i lavoratori autonomi il limite di volume d'affari per l'effettuazione delle liquidazioni IVA trimestrali è comunque pari a euro 500.000.				
ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	In presenza di attività di prestazioni di servizi e altre attività, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: <table><tr><td>TENUTA DELLA CONTABILITÀ UNIFICATA PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE</td><td> ◆ se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di euro 800.000; ◆ se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: ✓ il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000, ✓ il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi euro 800.000 </td></tr><tr><td>TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OBBLIGO</td><td> ◆ se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; ◆ se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, </td></tr></table>	TENUTA DELLA CONTABILITÀ UNIFICATA PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	◆ se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di euro 800.000; ◆ se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: ✓ il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000, ✓ il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi euro 800.000	TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OBBLIGO	◆ se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; ◆ se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata,
TENUTA DELLA CONTABILITÀ UNIFICATA PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	◆ se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di euro 800.000; ◆ se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: ✓ il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000, ✓ il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi euro 800.000				
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OBBLIGO	◆ se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; ◆ se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata,				

		differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi
	TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA PER OPZIONE	In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di servizi non superi euro 500.000, e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di euro 800.000
VOLUME D'AFFARI	Si sottolinea, come da quanto risulta sopraesposto, che le soglie entro cui è ammesso liquidare e versare l'Iva trimestralmente vanno riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente (rigo VE50 del mod. Iva), a nulla rilevando a tal fine l'ammontare dei ricavi di competenza. In sostanza, la verifica del rispetto dei limiti, pari a euro 500.000 e euro 800.000, va effettuata separatamente con riferimento: ♦ al volume d'affari, conseguito l'anno precedente, per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni IVA trimestrali; ♦ ai ricavi, conseguiti l'anno precedente, per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata.	
COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE MENSILE	L'opzione per la liquidazione trimestrale si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. È previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata barrando l'apposito rigo nel quadro VO.	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti